

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2856}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Trattamento economico del personale
addetto ai corsi serali per lavoratori studenti

Presentato alla Presidenza il 15 marzo 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per le sezioni serali di lavoratori studenti funzionanti presso istituti e scuole d'istruzione secondaria, il personale direttivo, docente e non docente può prestare servizio a vario titolo. Vi possono essere impegnati, ad esempio, docenti e non docenti, di ruolo e non di ruolo, che prestino la loro opera esclusivamente in tali sezioni, all'uopo formalmente assunti o destinati. In tal caso — è ovvio — non sorge alcun problema retributivo. Diversa è la posizione del personale che alle prestazioni di obbligo per sezioni e classi diurne aggiunga quelle per sezioni e classi serali. In tale posizione vengono sempre a trovarsi i presidi e i segretari (tranne, per questi ultimi, quelli degli istituti tecnici e professionali nei quali è possibile assumere un secondo segretario economo quando il numero delle classi sia superiore a 28). Di tali categorie di personale non è invero prevista, né è possibile, l'assunzione o la destinazione *ad hoc*, esclusivamente, cioè, per il governo e per l'amministrazione delle sezioni serali. L'opera che costoro sono chiamati a prestare, in eccedenza a quella per il funzionamento delle classi diurne, non può non essere retribuita. Altre ipotesi per le qua-

li è configurabile la necessità della retribuzione si riferiscono ai seguenti casi:

agli insegnamenti di ruolo e non di ruolo delle sezioni diurne ai quali sia stato necessario conferire nelle sezioni serali ore di insegnamento eccedenti, in mancanza di aspiranti abilitati nelle graduatorie provinciali e di istituto: ciò si verifica, frequentemente, per le materie cosiddette speciali, nei settori dell'istruzione tecnica e professionale;

al personale delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria in servizio nelle sezioni diurne che sia utilizzato anche nelle sezioni serali per lavoratori studenti, in mancanza di personale di corrispondente carriera adibito esclusivamente alle sezioni medesime.

La legge 30 luglio 1973, n. 477, ha soppresso gli assegni e compensi speciali con i quali generalmente si fronteggiavano le situazioni sopra descritte agli effetti della retribuzione, negli istituti tecnici e professionali con sezioni serali. Dovendosi comunque assicurare il funzionamento di tali sezioni nel corrente anno scolastico, si è predisposto l'unito provvedimento che, senza anticipare né compromettere gli adempimenti previsti al punto 3 dell'articolo 4 e al 4° comma dell'articolo 12 della

citata legge n. 477, stabilisce i compensi da corrispondere per le maggiori prestazioni di servizio al predetto personale che aggiunge alle prestazioni di obbligo nelle sezioni diurne quelle per il funzionamento delle sezioni serali.

Per quanto concerne l'onere, è evidente che l'applicazione del 1° comma comporta non oneri ma piuttosto economie perché l'insegnamento affidato a personale non di ruolo esclusivamente per le sezioni serali comporterebbe certamente una spesa maggiore.

Per la corresponsione del lavoro straordinario al personale di cui al penultimo comma, di quello cioè che, assunto per le sezioni diurne presta servizio anche nelle sezioni serali in mancanza di personale appositamente assunto per le sezioni medesime la cui spesa

dovrebbe ammontare a lire 70.000.000, si potrà far fronte con le economie derivanti dalla mancata assunzione del personale da adibire specificatamente a dette sezioni serali.

L'onere per i presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, calcolato in lire 120.000.000 può essere fronteggiato con gli stanziamenti di bilancio iscritti al capitolo 2004, che presenta disponibilità a seguito della soppressione della corresponsione degli assegni speciali. Con tale stanziamento può essere fronteggiata anche la spesa di lire 54 milioni per la corresponsione del lavoro straordinario ai presidi di scuola media.

È ovvio che i compensi per lavoro straordinario saranno corrisposti, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, nel limite di 11 mesi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO 1.

Fino all'entrata in vigore del decreto delegato di cui al punto 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477, le ore di insegnamento prestato nelle sezioni serali per lavoratori-studenti che, in mancanza di aspiranti abilitati nelle graduatorie provinciali o d'istituto, sia stato necessario conferire al personale docente delle sezioni a funzionamento antimeridiano, in eccedenza all'orario di cattedra, sono retribuite in ragione di un ventinovesimo della misura oraria dello stipendio in godimento, esclusi gli aumenti periodici.

Fino all'entrata in vigore del decreto delegato previsto dal 4° comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il personale direttivo di istituti e scuole presso cui funzionano sezioni serali per lavoratori-studenti può essere autorizzato dal Provveditore agli studi ad effettuare lavoro straordinario sino a 18 e 15 ore mensili rispettivamente per sezioni serali di istituti di istruzione secondaria superiore o di scuola media, aumentate di 2 e 1 ora per ogni gruppo di classi serali multiplo di cinque.

Al segretario e, limitatamente alle unità di personale non insegnante della carriera esecutiva ed ausiliaria delle sezioni a funzionamento diurno degli istituti e scuole di cui ai precedenti commi che, in mancanza di personale di corrispondente carriera adibito

esclusivamente alle sezioni serali per lavoratori-studenti, sia in esse utilizzato, il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto, in eccedenza ai limiti vigenti, fino al massimo complessivo di 50 ore mensili.

Le disposizioni contenute nel presente articolo decorreranno dal 1° ottobre 1973.

ART. 2.

All'onere di 244 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1974, si provvede: quanto a lire 170 milioni con il normale stanziamento del capitolo numero 2004 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detto esercizio; quanto a lire 74 milioni mediante riduzione del capitolo n. 1761 del medesimo stato di previsione e del citato capitolo n. 2004, in ragione, rispettivamente di lire 20 milioni e di lire 54 milioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.